



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 28/07/2005

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE COMMERCIO 4 luglio 2005, n. 227

Artt. 2 e 18 della L.R. n. 11 del 01/08/2003 "Nuova disciplina del commercio" Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 - Iscrizione del Comune di Cavallino (Le) nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.L.vo 30/03/2001, n. 165;
- Vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98, concernente "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa - Direttive alle strutture organizzative regionali";
- sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio II, si evidenzia quanto segue:

La L.R. 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio", all'art. 2, lett. d) stabilisce che, con successivo provvedimento attuativo, si provvederà alla definizione di comune ad economia prevalentemente turistica e di città d'arte di cui all'articolo 18.

Con Regolamento Regionale 23 dicembre 2004, n. 11 sono stati individuati i parametri per la definizione dei comuni turistici e delle città d'arte in cui, ai sensi del comma 6 dell'art. 18 della L.R. n. 11/2003, gli esercenti determinano liberamente gli orari di apertura e chiusura anche in deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva e dalla mezza giornata di chiusura settimanale previsti dal comma 4 del medesimo articolo.

Il Comune di Cavallino, in provincia di Lecce, con nota prot. n. 701 del 21/01/2005, ha chiesto l'iscrizione, come città d'arte, nell'elenco regionale delle località ad economia turistica e delle città d'arte, trasmettendo un'ampia relazione illustrativa sul patrimonio culturale, storico ed artistico.

Successivamente, su richiesta del Settore Commercio, il Comune, ad integrazione della documentazione sopra citata, ha trasmesso, con nota prot. n. 5648 del 17/05/2005, tra l'altro, il verbale di accordo, sottoscritto con le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo maggiormente rappresentative a livello regionale e dei lavoratori dipendenti, per le determinazioni delle deroghe dall'obbligo di chiusura settimanale e festiva degli esercizi commerciali.

Dalla verifica degli atti, si evince che il Comune di Cavallino ha documentato i seguenti parametri,

previsti dall'art.3 del citato Regolamento:

1. insieme di edifici o complessi monumentali, riconosciuti di notevole interesse storico e artistico ai sensi della L. 6/07/2002 n. 137 e D.L.vo n. 42/2004(ex Convento dei Padri Domenicani con la chiesa attigua, la chiesa parrocchiale dell'Assunta.....omissis),
2. servizi culturali (Biblioteca comunale, "Sigismondo Castromediano" l'Archivio Comunale, Museo Diffuso Arcaico Archeologico);
3. attività culturali, organizzate con il patrocinio della Regione, Provincia o del Comune a testimonianza della vita culturale ed artistica del comune.

Tanto premesso, in considerazione che il Regolamento Regionale n.14/2004, stabilisce che, sono considerate città d'arte le località che possiedono almeno tre dei requisiti, elencati all'articolo 3, comma 1, si propone di riconoscere il Comune di Cavallino (LE), come città d'arte.

ADEMPIMENTI Contabili

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa nè a carico del bilancio regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il Dirigente dell'Ufficio II

Dott.ssa Marta Lisi

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE COMMERCIO

- vista la sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario responsabile;
- richiamato, in particolare il disposto dell'Art. 6 della L.R. 7/97 in materia di modalità d'esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA

- Per quanto nella premessa indicato che qui s'intende integralmente riportato:
- di iscrivere il Comune di Cavallino, in provincia di Lecce, quale città d'arte, nel registro regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle città d'arte, istituito con determinazione del Dirigente del Settore Commercio 7 marzo 2005, n. 87;
- di riconoscere il Comune di Cavallino, come città d'arte, limitatamente alle zone abitate (Capoluogo, la frazione di Castromediano) escluse le periferie, come desumibili dalla perimetrazione dei centri urbani di cui alle planimetrie agli atti;
- di prendere atto di quanto concordato tra il Comune di Cavallino e le organizzazioni delle imprese del commercio e turismo, nonché dei lavoratori dipendenti che hanno convenuto, nell'incontro del 16/05/2005, che le deroghe degli orari degli esercizi commerciali sono estese a tutto l'anno;
- di stabilire che ogni tre anni la regione può richiedere al Comune la verifica del mantenimento dei parametri di cui agli articoli 2 e 3 del Regolamento Reg. n. 11/2003;
- di stabilire che il Comune è tenuto a trasmettere al Settore Commercio, eventuali provvedimenti di

deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della L.R. n. 11/2003;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino della Regione Puglia ai sensi della L.R.n.13/94;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, secondo la normativa in vigore, all'Albo del Settore Commercio, istituito con decreto dirigenziale n.1 del 27/8/1998;

- di trasmettere un originale del presente provvedimento, completo d'attestazione d'avvenuta pubblicazione all'Albo, alla Segreteria della G.R. e l'altro depositato nella raccolta dei provvedimenti dirigenziali del Settore Commercio.

Il Dirigente di Settore

Dott. Pietro Trabace
